

## COMUNE DI SANPIERO DELLA GIMA-

PROVINCIA DI .....

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI  
DEL CONSIGLIO COMUNALEN. 6 del Registro delle DeliberazioniN. 890 di Prot.OGGETTO: Regolamento Comunale e Tariffe per il servizio delle  
pubbliche affissioni e pubblicità affine - Approvazione.-L'anno millenovecentosessant ~~anove~~ addì quattro  
del mese di giugno alle ore 21,00, nella sede Comunale.Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini  
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria  
ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Risultano :

N. d'ordine	Presenti	Assenti	N. d'ordine	Presenti	Assenti
1	si		11	si	
2	si		12		si
3	si		13		si
4	si		14		si
5		si			
6	si				
7		si			
8	si				
9		si			
10	si				
Totale N.				8	6

Assiste il Segretario Comunale sig. Giunta Calegore.-Il sig. Molinari Secondo - Sindaco assunta la presidenza  
e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone  
in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno :

OGGETTO: Regolamento Comunale e Tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e pubblicità affine - Approvazione.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Atteso che questa Amministrazione è venuta nella determinazione di assumere con diritto di privativa, in applicazione degli artt. 1 e 15 del T.U. della Legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi approvato con R.D. 15.10.1925, n. 2578, lo esercizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine nel territorio del Comune;

Atteso che detto servizio allo stato attuale non risulta regolamentato nè, tanto meno, risultano determinate le tariffe di riscossione della tassa sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine che vengono effettuate nel territorio di questo Comune;

Ritenute di dover regolamentare ed assumere con diritto di privativa il servizio pubblico di che trattasi;

Ritenuto altresì di dover determinare le tariffe per la riscossione della tassa sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine;

Vista la Legge 5.7.1961, n. 641, in materia di "disposizioni sulle pubbliche affissioni e pubblicità affine";

A voti unanimi espressi nei modi e termini di Legge;

D E L I B E R A

Assumere con diritto di privativa il servizio pubbliche affissioni e pubblicità affine nel territorio di questo Comune.-

Il servizio pubbliche affissioni e pubblicità affine è disciplinata dall'allegato Regolamento a stampa di numero 31 articoli facente parte integrante del presente atto deliberativo ed è soggetto al pagamento della tassa secondo le tariffe riportate nello stesso Regolamento che vengono approvate.-

\*\*\*\*\*



Imperia, 28. 6. 1969

Prefettura di ..... IMPERIA

N. 6419 di pret. Div. S  
N.1402 Reg.Spec.

LA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA  
in seduta 24.6.1969

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di San Biagio della Cima del 4.6.1969, n. 6, relativa a: "Regolamento Comunale e Tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e pubblicità affine - Approvazione";

A P P R O V A

conchè sia soppresso <sup>costituendo</sup> quanto disposto circa la municipalizzazione del servizio delle pubbliche affissioni "servizio comunale", ai sensi dell'art. 2 della legge 5.7.1961, n. 641, per cui non occorre più una manifestazione di volontà dell'Amministrazione per municipalizzarlo.

IL PREFETTO-PRESIDENTE

F/te: Veglia

IL SEGRETARIO

F/te: Jacovacci

PER COPIA CONFORME

IL CONSIGLIERE



COMUNE DI *San Prigio delle Cime*

PROVINCIA DI *Imperia*

# REGOLAMENTO COMUNALE

e tariffe per il servizio delle  
pubbliche affissioni e pubblicità affine



# **Regolamento Comunale e tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e pubblicità affine**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. I°**

#### **Diritto di privativa — Denominazione Pubbliche Affissioni e Pubblicità affine**

Il Comune di *S. Biagio della Cima* assume l'esercizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine con diritto di privativa su tutti i mezzi pubblicitari previsti dal presente Regolamento, in applicazione degli artt. 1 e 15 del T.U. della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, approvato con R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578.

Sotto la denominazione di pubbliche affissioni è compresa la esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografati, o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile in modo da essere totalmente visibile dalle vie e dalle piazze pubbliche.

E' compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

Non è considerata pubblicità affine l'esposizione di insegne, soggette alla relativa tassa, come previsto dall'Art. 201 del T.U.F.L. 14-9-1931, n. 1175, intendendosi per tali le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, com-

mercio, arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute.

#### Art. 2°

##### Tariffe e contenzioso

Le Pubbliche Affissioni, che costituiscono servizio comunale, importano il pagamento di un diritto per la prestazione effettuata a favore del committente, in conformità delle tariffe previste dal presente regolamento. La pubblicità affine, che si effettua a diretta cura degli interessati, comporta il pagamento, oltre che dell'imposta erariale di cui al D.P.R. 24-6-1954 n. 342, di una imposta comunale nella misura prevista dal presente regolamento, per il solo fatto dell'esposizione del materiale pubblicitario.

Sono applicabili, in quanto compatibili, le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite dal T.U.F.L. 14 settembre 1931 n. 1175 per le imposte di consumo.

#### Art. 3°

##### Esposizione diretta delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine

Il Comune può autorizzare, se richiesto, l'esposizione diretta, da parte degli interessati, dei mezzi pubblicitari indicati nell'articolo 1°, secondo comma, purchè essa sia effettuata in apposite vetrine, quadri, od altri spazi di proprietà di detti interessati, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti sulle pubbliche affissioni.

I mezzi pubblicitari previsti nell'Articolo 1°, comma terzo, se collocati direttamente dal Comune, sono soggetti, oltre che al pagamento della prescritta imposta, al rimborso di ogni altra spesa previamente concordata con i committenti.

E' fatto salvo quanto disposto dall'Art. 18 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417.

#### Art. 4°

##### Classificazione del Comune agli effetti delle tariffe

Agli effetti dell'applicazione dei diritti per il servizio delle pubbliche affissioni e dell'imposta sulla pubblicità affine, si precisa che questo Comune fa parte della classe VII poichè, in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale della Repubblica, la popolazione del comune è di 816 abitanti.

Pertanto gli spazi destinati alle pubbliche affissioni e le vie e le piazze pubbliche nelle quali è possibile svolgere la pubblicità sono classificati in una unica categoria — ~~in due categorie~~ —, cui viene applicata la tariffa normale — ~~cui sarà applicata la tariffa tripla di quella normale.~~

Sono comprese nella categoria speciale le seguenti vie e piazze:

Il Comune è riconosciuto stazione di soggiorno, cura e turismo, ai sensi della legge 1° luglio 1926, n. 138 e successive modificazioni ed integrazioni; e quindi applica, durante il periodo stagionale, dal ..... al ..... un aumento pari al doppio delle tariffe per le affissioni a carattere commerciale e per la pubblicità affine, previste dal presente regolamento.

#### Art. 5°

##### Accertamento e contenzioso

Le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14-9-1931, n. 1175, si applicano, in quanto compatibili, per i diritti sulle pubbliche affissioni e per l'imposta sulla pubblicità affine.

**CAPO II**  
**PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Art. 6°**

**Tariffa normale per le pubbliche affissioni ordinarie**

La tariffa normale dei diritti per le pubbliche affissioni è stabilita come segue per ogni foglio di cm. 70×100 o frazione:

Durata	1 gg.	3 gg.	7 gg.	10 gg.	15 gg.	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
Importo L.	30	45	60	70	90	110	300	500	800

Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri accorgimenti tecnici, la misura dei diritti dovuti, come sopra, è aumentata del 50 per cento.

**Art. 7°**

**Variazioni di tariffa**

*Soppresso: deliberazione consiliare NO 17 del 24-3-71*

Qualora il committente voglia fissare tassativamente determinati spazi, sempre che essi siano disponibili, dovrà corrispondere il doppio della tariffa, rientrando questo comune in una delle prime quattro classi; per la stessa ragione, per ogni commissione inferiore ai cinquanta fogli del formato 70×100, escluse quelle riflettenti i pubblici spettacoli, è applicato un aumento di tariffa del 50 per cento.

Quando un medesimo avviso od altro mezzo pubblicitario, di cui al secondo comma dell'Art. 1° del presente regolamento, raggiunge la superficie di almeno sei fogli del predetto formato, la tariffa è aumentata del 50 per cento; se raggiunge quella di nove fogli la tariffa è raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli la tariffa è triplicata.

**Art. 8°**

**Affissioni per pubblici spettacoli**

Alle affissioni per pubblici spettacoli è applicata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. Tuttavia il committente ha facoltà di chiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie quando questa risulti più favorevole. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'Art. 3 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, non sono applicabili ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli.

**Art. 9°**

**Termine per le affissioni**

Le affissioni della durata da 1 a 15 giorni sono eseguite nel giorno successivo a quello in cui sono consegnati i manifesti e, sempre, dopo che sia stato eseguito il pagamento a norma di tariffa.

Alle affissioni di manifesti commerciali da 15 giorni ad un anno è dato corso con la massima sollecitudine, compatibilmente con le esigenze del servizio. Il ritardo causato da persistente cattivo tempo o dalla mancanza di spazi disponibili, è considerato causa di forza maggiore. Qualora il ritardo previsto superi i 15 giorni dalla data di ordinazione, se ne darà notizia al committente, il quale, ove lo creda, potrà annullare l'ordinazione.

**Art. 10°**

**Compensi per affissioni di urgenza, in ore notturne ed in giorni festivi.**

Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali della durata da quindici giorni ad un anno, è dovuto, oltre alla tariffa prevista, un compenso in ragione di L. 1.000= per ogni cento fogli o frazione di cento.

Per le affissioni richieste per ore notturne — dalle ore 20 alle 7 — o per giorni festivi, il compenso dovuto è di L. 3.000.

Per le affissioni da eseguirsi a richiesta del committente in località situate oltre 3 Km. dal centro abitato è dovuta una indennità di trasferta di L. 2.000.

#### Art. 11°

##### Agevolazioni per particolari commissioni

A) Per le commissioni fatte con una sola ordinazione e dallo stesso committente, anche per diverse forme di pubblicità, superiori all'importo di L. 15.000 è concessa una riduzione del 15 per cento delle relative tariffe.

B) Per le commissioni fatte con una sola ordinazione e dallo stesso committente, anche per diverse forme di pubblicità superiori all'importo di L. 50.000 è concessa una riduzione del 15 per cento delle relative tariffe.

*Soppresso: del del c.c. N° 17 del 24-3-71*

### CAPO III

#### PUBBLICITA' AFFINE ORDINARIA E SPECIALE

#### Art. 12°

##### Tariffa per la pubblicità affine ordinaria

Per la pubblicità affine ordinaria, che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, fac-simili giganti o altri mezzi similari, è dovuta una imposta, per ogni metro quadrato o frazione, nella seguente misura:

DURATA	1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno
Importo L.	120	300	450	700

La superficie pubblicitaria va misurata in base al minimo perimetro entro il quale può essere compreso il quadro. Per i facsimili giganti di bidoni, barattoli, bottiglie ed altri simili mezzi di pubblicità, va misurata sulla base del poligono entro il quale l'oggetto può essere circoscritto.

#### Art. 13°

##### Tariffe normali per la pubblicità affine speciale eseguita con luce

La pubblicità con luce può essere illuminata o luminosa.

Per pubblicità illuminata si intende quella che è resa visibile di notte da una fonte apposita di luce; per pubblicità luminosa si intende invece quella i cui caratteri ed i disegni costituenti la pubblicità sono essi stessi fonte di luce.

Per la pubblicità illuminata le tariffe di cui al presente articolo sono raddoppiate; per la pubblicità luminosa sono invece triplicate.

#### Art. 14°

##### Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con proiezioni.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, è dovuta, per ciascun metro quadrato o frazione e per ciascun giorno, una imposta di L. 75

#### Art. 15°

##### Tariffa normale per la pubblicità affine speciale eseguita con tele

Per la pubblicità eseguita con tele, a norma dell'Art. 19 del D.L.C.P.S. n. 1417 dell'8 novembre 1947, la tariffa normale della imposta, per ciascun metro quadro o frazione e per ogni giorno di esposizione, è di L. 20



**Art. 16°**

**Tariffa normale per la pubblicità affine speciale  
eseguita in via ambulante o con veicoli**

Qualora non si oppongano motivi di pubblica sicurezza, né ragioni di decoro o di pulizia urbana è consentita la circolazione di persone con cartelli, standardi, scritte etc... a fine pubblicitario.

Per la pubblicità ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifesti o di altro materiale pubblicitario è dovuta, per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno, indipendente dalla misura del quadro e dal numero di manifestini, una imposta di L. 80

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce l'imposta di cui sopra è aumentata del 50 per cento.

Per il lancio da veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 18, 19 e 20 del presente regolamento, è dovuta una imposta di L. 400

**Art. 17°**

**Tariffa normale per la pubblicità affine speciale  
eseguita con mezzi sonori.**

Per la pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori o simili, eseguita con veicoli, eccetto quelli indicati nell'Art. 18, ovvero da posti fissi, è dovuta per ogni giorno e per ciascuna ditta una imposta di L. 2.00

**Art. 18°**

**Tariffa unica per la pubblicità affine speciale  
con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda.**

Per le iscrizioni a scopo di pubblicità, anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporto, l'imposta unica annuale dovuta dalla sede, filiale o agenzia che ha in dotazione detti veicoli, è fissata come segue:

autoveicoli . . . . .	L. 8.000
altri veicoli a motore . . . . .	L. 4.000
veicoli spinti o trainati da forza non meccanica . . . . .	L. 2.000

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, quando questa sia apposta non più di due volte e purchè ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

**Art. 19°**

**Tariffa normale per la pubblicità affine speciale  
con veicoli pubblicitari.**

Per i veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari per conto proprio o di terzi, anche se trasportino merci, qualora circolino in questo Comune, purchè non in semplice transito, è dovuta, per ogni giorno e per ciascun metro quadrato o frazione della superficie pubblicitaria, una imposta di L. 100

Qualora la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata l'imposta è aumentata del 50 per cento.

Ove i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora è dovuto un supplemento di imposta pari al triplo della tariffa di cui all'Art. 17.

Quando detta pubblicità venga effettuata per meno di quattro ore giornaliere l'imposta è ridotta del 50 per cento.

**Art. 20°**

**Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere.**

Per la pubblicità eseguita su vetture tranviarie, battelli, barche e veicoli in genere adibiti ad uso pubblico e privato, sempre che trattisi di pubblicità visibile dalle vie e piazze pubbliche

e che sia fatta all'esterno di detti mezzi, è dovuta una imposta pari al doppio di quella prevista dall'Art. 12.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del 50 per cento.

#### Art. 21°

#### **Tariffa unica per la pubblicità affine speciale con aeromobili.**

Per la pubblicità eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifesti o di oggetti, ovvero di scritte o disegni con luce, fumogeni, su tele ed altrimenti, l'imposta unica giornaliera, dovuta da ciascuna ditta reclamizzata è di L. 2.000

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 22°

#### **Variazioni ed aggiunte alle pubbliche affissioni ed alla pubblicità affine già effettuate.**

Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni è considerata, ai fini del pagamento dei diritti, come nuova affissione. Tale disposizione è anche applicata alla pubblicità affine quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati.

#### Art. 23°

#### **Diritto fisso di commissione**

Sia per le pubbliche affissioni sia per la pubblicità affine è dovuto un diritto fisso per ogni singola commissione nella misura di L. 100

#### Art. 24°

#### **Abbonamenti**

Con deliberazione della G.M. il Comune può, per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine di cui agli articoli precedenti, convenire con i committenti speciali forme di abbonamento.

#### Art. 25°

#### **Pagamento tariffe**

I committenti devono provvedere in via anticipata, per ogni singola commissione, al pagamento totale dell'imposta sulla pubblicità affine e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

#### Art. 26°

#### **Rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente e sequestro del relativo materiale.**

Qualsiasi forma di affissione o di pubblicità affine eseguita in contravvenzione alle disposizioni contenute nel presente regolamento ed alle leggi vigenti in materia è vietata.

Salvo quanto disposto negli artt. 1 e 113, comma quinto, del T.U. delle leggi di P.S., R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, il Comune provvederà direttamente a far rimuovere, previa contestazione delle relative contravvenzioni, le affissioni e la pubblicità affine abusive. In tal caso i contravventori sono tenuti, oltre al pagamento dell'ammenda e degli eventuali diritti inevasi, anche al rimborso delle spese sostenute per la rimozione.

## **Art. 27°**

### **Sanzioni**

Le contravvenzioni alle norme della legge del 5 luglio 1961 n. 641 sono punite, salvo che il fatto costituisca un diverso reato, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 100.000 oltre il pagamento dei diritti dovuti.

Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'ammenda da L. 5.000 a L. 50.000.

Resta ferma l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale in materia di contravvenzioni.

## **Art. 28°**

### **Responsabilità nelle contravvenzioni**

Sono tenuti responsabili delle contravvenzioni alle norme del presente regolamento oltrechè i materiali esecutori, anche coloro per cui incarico o interesse siano state eseguite le affissioni o la pubblicità.

## **Art. 29°**

### **Esenzioni e riduzioni di pagamento**

Sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

a) i manifesti delle Autorità Militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

b) i manifesti delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni, Province e Comuni in materia di Tributi;

c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche ed amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

h) i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorità religiose agli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardino il governo spirituale dei fedeli.

Per tutti gli altri manifesti, delle autorità di cui al precedente comma, che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione pari al 50 per cento delle relative tariffe.

Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'ingresso dei locali e dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, è applicata una riduzione sulle tariffe pari al 30 per cento.

Per la pubblicità delle associazioni a carattere nazionale, società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Enal, Enit, nonchè per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, è concessa una riduzione pari al 30 per cento delle relative tariffe.

Per la pubblicità dei partiti politici e delle associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose italiane, la riduzione delle tariffe è fissata nella misura del 30 per cento.

## **Art. 30°**

### **Pubblicità dei partiti in periodo di elezioni**

Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche italiane in periodo di elezioni la riduzione delle tariffe è stabilita in ragione del 30 per cento per le affissioni effettuate a mezzo del servizio comunale.

I diritti comunali di cui al presente regolamento non si applicano alla propaganda elettorale, prevista dalla Legge 4-4-1956 n. 212, purchè attuata direttamente.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 31°**

**Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della Legge 5-7-1961 n. 641, del D.L.C.P.S. n. 1417 dell'8 novembre 1947 ed in quanto attinenti e compatibili le norme contenute nel T.U.F.L. n. 1175 del 14-9-1931 e nel Regolamento n. 1138 del 30-4-1936.

Letto, approvato e sottoscritto :

IL PRESIDENTE

F.to **Molinari Secondo**

IL CONSIGLIERE ANZIANO

**Croesi Antonio**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Giunta Calogero**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **festivo, domenica 8 giugno 1969, senza seguito di opposizioni.-**

L1 **9.6.1969.-**

IL SEGRETARIO COMUNALE

(C. Giunta)

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

L1  
Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

**PREFETTURA DI IMPERIA, 28.6.1969.-**

N. 6419 Div. S.

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Imperia nella seduta del 24.6.1969 col n° 1402 di Reg. Spec. conchè sia soppresso quanto disposto circa la municipalizzazione del servizio costituendo le pubbliche affis<sup>s</sup>ioni "servizio comunale" ai sensi dell'art. 2 della Legge 5.7.1961, n.641, per cui non occorre più una manifestazione di volontà dell'Amministrazione per<sup>L1</sup> municipalizzarlo.-

IL PREFETTO  
F.to: Veglia

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione con gli estremi di approvazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 gg. consecutivi dal 4.7.1969 al 18.7.1969.-

S.Biagio della Cima, 5.9.1969.-

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(C. Giunta)